Misura Ri 7

"Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale"

Definizione

La misura Ri.7 "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale" intende promuovere programmi strategici di ricerca e innovazione, rivolti all'acquisizione e alla sperimentazione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, al fine di contribuire al potenziamento delle aree scientifiche e tecnologiche individuate dagli atti di programmazione, adottati in applicazione dell'art. 4 ("Linee generali di intervento" proposta con D.G.R. 70-3392 del 11/07/2006 e approvata con D.C.R. 89-19105 del 12/09/2006) e art. 5 ("Programma triennale della ricerca" approvato con D.G.R. 4-5080 del 15/01/2007) della Legge Regionale n. 4/2006¹.

I progetti strategici sono concepiti come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca, di sviluppo precompetitivo e di sperimentazione, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento parallelo di obiettivi di breve-medio periodo. In tale ottica, i programmi strategici devono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti diversi attivi nella ricerca e nell'innovazione.

I progetti strategici si caratterizzano dunque per la previsione di operazioni e azioni integrate, anche di carattere intersettoriale e individuate sulla base di un'ampia condivisione, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo della competitività e dell'innovazione del sistema economico regionale e richiedono, per la loro complessità, un approccio attuativo coordinato.

Per i progetti più complessi, l'unità elementare di finanziamento è individuata nella piattaforma tecnologica.

La piattaforma rappresenta uno strumento di coordinamento che riunisce diversi portatori di interessi attorno ad una visione comune e ad una strategia di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi prodotti e nuovi servizi che derivano dalla convergenza di più traiettorie tecnologiche.

In particolare, le strategie di coordinamento che sono abilitate dalla definizione di piattaforma attengono principalmente all'identificazione dei problemi tecnologici rilevanti, alla

¹ Le normative regionali qui riportate per essere operative necessitano di una ulteriore fase attuativa: di tale fase attuativa costituisce applicazione il progetto di regime di aiuto qui proposto.

definizione di una lista di priorità nella soluzione degli stessi, alla mobilizzazione di risorse dedicate ed all'ottenimento di una sufficiente massa critica di conoscenza e sforzi innovativi.

In questa prospettiva, la misura Ri.7 intende indirizzare i finanziamenti verso quattro diverse tipologie di progetti/programmi di ricerca:

- a) Piattaforme già esistenti, in cui i soggetti imprenditoriali e del mondo della ricerca risultano già definiti e organizzati in una forma riconosciuta di coordinamento, e con una chiara identificazione degli obiettivi di breve e medio periodo. Per questa tipologia di programmi i finanziamenti sono rivolti ad azioni di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di sperimentazione su progetti comuni, basati sul coordinamento e sull'integrazione dei diversi attori della piattaforma.
- b) Piattaforme da definire e strutturare, in cui i soggetti, soprattutto quelli imprenditoriali, non sono ancora chiaramente individuati e devono essere sensibilizzati e coinvolti in maniera integrata e sistemica, nell'ambito di opportuni progetti sperimentali. Per questa seconda tipologia di programmi, i finanziamenti sono rivolti ad azioni integrate di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che abbiano come obiettivo quello di favorire la definizione e organizzazione di nuove piattaforme, attraverso lo sviluppo e la messa a disposizione di competenze, strumenti e servizi innovativi in grado di contribuire all'incremento di competitività dei territori.
- c) Progetti speciali con finalità di sperimentazione, che possono comprendere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati alla sperimentazione di tecnologie particolarmente innovative, ritenute strategiche per lo sviluppo regionale.
- d) Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che siano integrativi/complementari rispetto ai "Progetti di innovazione industriale" ² attivati dalle amministrazioni statali ovvero rispetto a programmi/progetti di ricerca interregionali o transnazionali.

1. Soggetti beneficiari

1A) Per la prima tipologia di programmi (linea a: piattaforme già esistenti) i soggetti beneficiari sono individuati in aggregazioni, anche temporanee, di imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati, organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) (di seguito: la nuova disciplina RSI), parchi scientifici e tecnologici, poli di

_

² Previsti dall'art. 1, comma 857, L 27.12.2006 n, 296.

innovazione, soggetti istituzionali e ogni altro soggetto pubblico e privato attivo nel campo della ricerca, dell' innovazione, del trasferimento tecnologico che in forma collaborativa intendano sviluppare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale.

Tali aggregazioni, già chiaramente definite al momento della presentazione delle proposte progettuali, dovranno essere organizzate in una forma giuridicamente riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari) e dovranno comprendere una significativa presenza di piccole e/o medie imprese al momento della concessione del finanziamento.

- 1B) Per la seconda tipologia di programmi (linea b: piattaforme da definire e strutturare) i soggetti beneficiari sono individuati nelle imprese, nelle Università, negli organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina RSI, nei centri di ricerca pubblici o privati, altri intermediari dell'Innovazione (Parchi scientifici e tecnologici, Poli di innovazione, ecc), che intendano sviluppare progetti integrati di ricerca e di sperimentazione con il chiaro obiettivo di definire piattaforme di servizi e di strumenti tecnologici particolarmente innovativi, a servizio della competitività del territorio e che coinvolgano nell'attività di ricerca e sperimentazione piccole o medie imprese.
- 1C) Per la terza tipologia di progetti (linea c: progetti sperimentali) i soggetti beneficiari sono individuati nelle imprese, nelle università, negli organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina RSI, nei centri di ricerca pubblici, negli altri intermediari dell'Innovazione (Parchi scientifici e tecnologici, poli di innovazione,ecc) e nelle istituzioni che intendano sviluppare, congiuntamente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
- 1D) Per la quarta tipologia di progetti (partecipazione a progetti integrativi/complementari di progetti multilivello, nazionali o transnazionali), i soggetti beneficiari sono individuati nelle imprese nonché (nel caso collaborino con le imprese beneficiarie) nelle Università, negli enti pubblici di ricerca,nei i centri di ricerca pubblici o privati, negli gli organismi di ricerca,negli altri intermediari dell'innovazione (Parchi scientifici e tecnologici, Poli di innovazione, ecc...) che intendano realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito di un più ampio programma/progetto attivato a livello nazionale (dallo Stato o da altre Regioni) o transnazionale.
- 2. Settori ammessi, aree scientifiche e tecnologiche identificate dalle "Linee generali di intervento" (art.4 L.R. 4/2006) e priorità tematiche del VII Programma Quadro della Ricerca. Esclusione delle imprese in difficoltà.

2.a Settori ammessi

Ai sensi della nuova disciplina RSI sono ammesse le imprese operanti nei settori produttivi di beni o servizi. Peraltro, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile in Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 1 – 3, art. 3] sono ammissibili gli aiuti quando hanno lo scopo di agevolare la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività, sempre che tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto.

Sono esclusi i soggetti che ricadono negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà³.

2.b Identificazione di prioritarie aree scientifiche e tecnologiche.

Sono prioritariamente identificate le seguenti aree scientifiche e tecnologiche:

SETTORI SCIENCE-PUSH

- scienze della vita e biotecnologie
- nanotecnologie e processi di produzione avanzati
- nuovi materiali
- energie alternative

SETTORI DEMAND-PULL

- mobilità intelligente e sostenibile,
- logistica avanzata,
- tracciabilità dei prodotti,
- industrie creative e multimediali,
- trasformazione e tutela del territorio e beni culturali,
- aerospazio,
- sicurezza ambientale,
- · agro-alimentare,
- servizi sanitari avanzati.

L'I.C.T. è considerato quale fattore trasversale delle attività di ricerca ed è quindi riconducibile all'interno di ciascuna dei settori e piattaforme indicate nel comma precedente.

2.c Allineamento dei programmi di ricerca presentati con il VII programma quadro.

Nella selezione dei programmi saranno considerati prioritari quelli che, all'interno delle aree scientifiche e tecnologiche identificate dalle "Linee generali di intervento" (art.4 L.R.

³ In GUUE C 244 dell'1.10.2004, p. 2

Regione Piemonte

Progetto di regime di aiuto alla ricerca sviluppo e innovazione Misura Ri 7 "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale"

4/2006), risultino maggiormente allineate rispetto alle priorità tematiche identificate ai sensi della normativa del VII Programma Quadro dell'Unione Europea:

Salute

- Strumenti e biotecnologie per la salute
- Trasposizione della ricerca in attività a beneficio della salute umana
- Ottimizzazione degli interventi di assistenza sanitaria per i cittadini EU

Alimentazione, agricoltura e biotecnologie

- Produzione sostenibile e gestione delle risorse biologiche in ambienti di pianura, foreste e marini
- "Fork to Farm", alimentazione, salute e benessere
- Scienze della vita e biotecnologie per prodotti e processi sostenibili non appartenenti alla catena alimentare

Tecnologie per la Comunicazione e l'Informazione

- Pilastri tecnologici ICT
- Integrazione multitecnologica
- Tecnologie future ed emergenti

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie per la produzione

- Nanoscienze e nanotecnologie
- Materiali
- Nuove produzioni
- Integrazione di tecnologie per le applicazioni industriali

Energia

- Idrogeno e celle combustibili
- Generazione di elettricità rinnovabile
- Produzione di materiali combustibili rinnovabili
- Produzione di materiali rinnovabili per riscaldamento e refrigerazione
- Tecnologie per catturare e circoscrivere CO2 per generare potenza a zero emissioni
- Tecnologie per carbone pulito
- Reti energetiche intelligenti
- Risparmio energetico ed efficienza energetica
- Conoscenze per i decisori politici in materia energetica

Ambiente e cambiamento climatico

- Cambiamento climatico, inquinamento e rischi
- Conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali
- Tecnologie ambientali
- Osservazione del Pianeta Terra e strumenti di valutazione

Trasporti

- Aeronautica e trasporti aerei
- Trasporti di superficie (su rotaia, strada e bacini idrico-fluviali)
- Sostegno al Sistema di navigazione satellitare europeo Galileo

Spazio

- Applicazioni basate sulla ricerca aerospaziale al servizio della società europea
- Esplorazione dello Spazio
- Ricerca e Sviluppo Tecnologico per rinforzare le fondamenta delle esperienze spaziali

Ricerca per la sicurezza

- Protezione contro il terrorismo e il crimine
- Sicurezza di infrastrutture, impianti e aree accessibili
- Sicurezza alle frontiere
- Ripristino della Sicurezza nelle situazioni di crisi
- Integrazione dei Sistemi di Sicurezza e Interoperabilità
- Sicurezza e Società
- Coordinamento e strutturazione della ricerca in materia di sicurezza.

3. Ambito territoriale

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 1, per accedere all'agevolazione devono avere una unità produttiva, operativa o di ricerca localizzata in Piemonte, nella quale deve svolgersi la parte prevalente delle attività ammesse a beneficiare dell'agevolazione.

Possono far parte della compagine di progetto e beneficiare dell'agevolazione (a condizione che la parte prevalente del progetto sia realizzata in Piemonte) università, imprese, organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina RSI, centri di competenza, localizzati al di fuori della Regione Piemonte.

4. Definizione delle attività di ricerca ammissibili

Ai sensi della nuova disciplina RSI si definisce:

«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale";

«sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite: a tal fine, nel caso in cui siano previste varie attività di ricerca, il progetto dovrà precisare per ciascuna di esse in quale delle categorie di ricerca possa rientrare⁴.

5. Tipologie di investimenti e spese ammissibili.

Per tutte e quattro le tipologie di progetti/programmi di ricerca elencate in "Definizione", sono ammissibili e imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo i costi,

- A) per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale
 - B) per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:
 - (1) le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purchè impiegati per il progetto di ricerca);
 - (2) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla

durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

- (3) spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale assunto per il progetto di ricerca e del personale strutturato coinvolto nel progetto;
- (4) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- (5) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- (6) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
- (7) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per ogni categoria di costo dovrà essere indicato a quale specifica fase della ricerca si riferisca.

- C) per le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI:
 - 1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - 2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - 3) i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
- D) per la messa a disposizione di personale altamente qualificato:

⁴ Si dovrà precisare anche il caso in cui l'attività prevista non rientri in nessuna delle categorie di ricerca previste.

Sono ammissibili i costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI.

Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto.

I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

In alternativa è data la possibilità di configurare la messa a disposizione di personale altamente qualificato come costo di consulenza esterno (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrer all'esperto interno dell'impresa) ai sensi dell'art. 5 lettera a) del Regolamento (CE) n. 70/2001⁵

In tutti casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i "costi reali" e che, pertanto, il contributo regionale può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per i beneficiari.

In analogia al suddetto principio, è vietato l'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazione tra i partner di una stessa compagine associativa.

Non sono considerate ammissibili le spese connesse con le attività di ricerca⁶ avviate prima della presentazione del dossier di candidatura.

6 Forma e misura dell'agevolazione

6.1 Intensità di aiuto stabilita per ciascun beneficiario.

A) per studi di fattibilità tecnica.

I costi per gli studi preliminari alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (nei limiti del 5% del progetto) sono finanziabili come percentuale di intensità di aiuto calcolata sulla base dei costi di tali studi:

- fino al 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale, se svolti da PMI;

⁵ In GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, p. 33 e ss.

⁶ Fatti salvi gli studi di fattibilità realizzati prima della domanda che non potranno essere ammessi a finanziamento.

- fino al 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 35% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale, se svolti da grandi imprese.
- fino al 100% per studi di fattibilità tecnica degli organismi di ricerca se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina;
- fino al massimale stabilito per le PMI o le Grandi imprese a seconda della dimensione dell'organismo di ricerca per studi di fattibilità tecnica degli organismi di ricerca se connessi ad attività economiche degli stessi.

B) per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali esposti nella seguente tabella esemplificativa e alle successive condizioni

| | Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa | Università o Organismi di ricerca |
|---|--------------------|------------------|-------------------|---|
| Ricerca industriale Ricerca industriale Purchè vi sia: | 70% 80% | 60% 75% | 50% 65% | 70% 70% |
| - collaborazione fra imprese indipendenti; - per le grandi imprese:collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI o - collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o - diffusione dei risultati | | | | |
| Sviluppo sperimentale | 45% | 35% | 25% | 70% |
| Sviluppo sperimentale Purchè vi sia: - collaborazione fra imprese indipendenti; - per le grandi imprese:collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI o - collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o diffusione dei risultati | 60% | 50% | 40% | 70% |

E', pertanto, applicata una maggiorazione del 10% ESL per le medie imprese e del 20% ESL per le piccole imprese.

La maggiorazione del 15% ESL a concorrenza di una intensità massima dell'80% ESL è applicata:

- i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando
- nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontraliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
- ii) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
- iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva

Per le spese di attivazione di nuovi contratti di ricerca (ricercatori) il limite, assunto da università e organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), del contributo è innalzato al 100%.

I massimali proposti per le università e gli organismi di ricerca sono applicabili quando questi ultimi non sono beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e ss. della nuova disciplina RSI⁷: se dalla valutazione dei singoli progetti emergessero aiuti

⁷ In particolare, ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina, se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica per evitare sovvenzioni incrociate all'attività economica, tale ente dovrà dimostrare di tenere chiaramente distinte i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti imputandoli correttamente nel bilancio di esercizio annuo.

di Stato alle università o agli organismi di ricerca si applicherà il massimale applicabile previsto per la fase di ricerca e dalla dimensione di impresa di detti soggetti. I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

Pertanto:

- a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;
- b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
 - 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
 - 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.
- Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
 - C) per le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI.

Il massimale dell'aiuto accordato alle PMI per coprire i costi sostenuti per la concessione e il riconoscimento di brevetti è fissato a concorrenza dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

D) Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Ai sensi del punto 5.7 della nuova disciplina RSI, l'intensità massima di aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili specificati nel punto 4 D, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

In alternativa la copertura dei costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, sono ammessi in base all'art. 5, lettera a) del Regolamento (CE) 70/2001: pertanto l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

6.2 Forma dell'agevolazione

I finanziamenti degli investimenti per tutte le tipologie di progetti di ricerca saranno erogati secondo la seguente modalità.

Grandi imprese: fondo perduto fino al 50 % delle spese ammissibili nel limite dell'intensità di aiuto previste al paragrafo 5.1.;

Piccole e Medie imprese: fondo perduto fino al 50 % delle spese ammissibili,nel limite dell'intensità di aiuto previste al paragrafo 5.1, da erogarsi ad avvenuta realizzazione del progetto; per tali tipologie di imprese può essere previsto (nei limiti dell'intensità d'aiuto di cui al precedente paragrafo 5.1) anche un finanziamento agevolato (fondo rotativo + eventuale finanziamento bancario da restituirsi secondo ad un piano di ammortamento di norma non inferiore al quinquennio) fino al 70 % spese ammissibili;

Università e organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina RSI: fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili; le spese per l'attivazione di nuovi contratti di ricerca (ricercatori) saranno finanziate con contributo a fondo perduto fino al 100%.

In ogni caso l'ESL risultante dalla applicazione delle modalità di finanziamento descritte e delle modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al successivo punto 10, non potrà superare le intensità di aiuto applicabili al progetto di investimento e previste dalla nuova disciplina RSI.

La singola agevolazione concessa nell'ambito del presente regime d'aiuto, se destinata a finanziare progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

7. Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi

I programmi finanziati non potranno avere, di norma, una durata massima superiore a 36 mesi.

8. Cumulo con altre agevolazioni

Si applicano i massimali di aiuto fissati dalla presente scheda di misura a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati (30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323/23) rispettivamente in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II del trattato Euratom.

Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente scheda di misura.

9. Procedura di accesso all'agevolazione: presentazione della domanda, documentazione a corredo, istruttoria, ammissione a finanziamento.

9.1 Presentazione del dossier di candidatura

A seguito dell'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle piattaforme e/o delle aree scientifico/tecnologiche relativamente alle quali possono essere proposti a finanziamento progetti da parte dei soggetti di cui al precedente paragrafo 1, la Direzione regionale competente in materia di attività produttive pubblica un bando per sollecitare la presentazione di candidature.

Il soggetto che intende accedere all'agevolazione presenta alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive il dossier di candidatura che dovrà essere corredato dei seguenti elementi:

- la documentazione attestante la qualificazione dei soggetti coinvolti (certificati camerali, atti costitutivi, statuti ecc.), informazioni sulle strutture dei soggetti (divisioni produttive, dipartimenti accademici, ecc ...) maggiormente coinvolte nella realizzazione del programma /progetto, nonché documentazione relativa alla forma associativa costituita ai sensi del paragrafo 1 ovvero informazioni su forma giuridica e composizione dell'associazione costituenda;
- la descrizione di uno studio di fattibilità (o progetto preliminare) relativo all'iniziativa proposta contenente:
 - la descrizione dell'ambito tecnologico in cui si colloca il progetto proposto e la dimostrazione della rilevanza (in termini di competenza) dei principali partners di progetto in tale ambito tecnologico;
 - l'individuazione delle prospettive di implementazione delle tecnologie di riferimento e l'importanza di queste per lo sviluppo del settore e per le singole imprese;
 - descrizione delle tecnologie proprietarie di background che si intendono impiegare nel progetto;
 - un cronoprogramma;
 - un piano finanziario corredato di elementi che consentano una valutazione di sostenibilità economico—finanziaria del programma/progetto;
 - la quantificazione dei risultati attesi mediante utilizzo di indicatori statistici idonei per la valutazione dei risultati, delle ricadute e degli impatti;
 - una previsione sulla capacità dell'iniziativa di generare entrate nel breve/medio periodo;
 - una dettagliata convenzione o accordo di cooperazione tra tutti i partner coinvolti, idonea a dimostrare l'organizzazione tecnico/operativa funzionale all'intero

percorso progettuale; nel caso la forma associativa non sia ancora costituita dovrà essere esibita l'ipotesi di convenzione o accordo di cooperazione da stipularsi;

- per le grandi imprese e per le PMI che prevedono di ricevere un importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro, una valutazione dell'accresciuta attività di RSI sulla base di una analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti utilizzando i criteri indicati al punto 5.2 del presente documento⁸ unitamente ad altri fattori quantitativi e/o qualitativi ritenuti pertinenti.
- quando l'importo di aiuto previsto supera per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità,
 - se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità,

una valutazione redatta ai sensi del punto precedente corredata degli elementi necessari alla Commissione europea per procedere ad un esame dettagliato del progetto di ricerca ai sensi del punto 7 e ss della nuova disciplina RSI;

• la dichiarazione resa ai sensi ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come prevista dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 (c.d. dichiarazione Deggendorf).

9.2 Procedura e criteri di selezione delle proposte di candidatura

La selezione delle candidature sarà effettuata da un nucleo di valutazione costituito da funzionari della Direzione regionale competente in materia di attività produttive e della Struttura flessibile "Competitività e Innovazione", integrato da esperti individuati dalla Direzione regionale competente in materia di attività produttive o messi a disposizione dal soggetto "in house" di cui all'art. 22, comma 6, l.r. 14/2006 e s.m.i..

La composizione puntuale del nucleo di valutazione e l'individuazione dei singoli componenti – fatti salvi i principi di indipendenza e di elevata competenza dei suoi componenti – sarà stabilita successivamente alla ricezione dei dossier di candidatura - allo scopo di ricercare la migliore corrispondenza delle competenze necessarie rispetto ai contenuti del progetto proposto a finanziamento.

La valutazione dei dossier di candidatura sarà effettuata secondo procedure che garantiscano selettività, imparzialità e trasparenza.

⁸ Cfr. punto 6 della nuova disciplina RSI.

I dossier di candidatura (previa verifica dei requisiti di ricevibilità della candidatura, dei requisiti soggettivi in capo al soggetto che richiede il finanziamento e della sussistenza delle altre condizioni fissate dalla presente scheda di misura) saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;
- 2) ricaduta tecnico-scientifica-commerciale sulla competitività del territorio e sulle imprese coinvolte, soprattutto in ottica di filiera;
- 3) capacità di raccordarsi con iniziative nazionali e/o internazionali (contribuendo alla creazione o partecipando a network) in modo da integrare una dimensione complessiva di risorse investite tale da rendere maggiormente efficiente ed efficace il progetto/programma di ricerca ed incrementare gli impatti.

Con provvedimento del Responsabile della Direzione regionale competente in materia di attività produttive, entro il limite della disponibilità finanziaria della scheda di misura sono ammesse a finanziamento le candidature che - nella loro configurazione di massima - maggiormente soddisfano i requisiti di selezione di cui al precedente capoverso.

Entro i novanta giorni successivi, il soggetto proponente dovrà predisporre il progetto esecutivo corredato del piano dettagliato delle attività e della quantificazione delle risorse preventivate (suddivise per voci di spesa secondo l'apposita modulistica).

In tale fase di predisposizione del progetto esecutivo, le strutture regionali competenti, con il supporto del soggetto in house di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. 14/2006 e s.m.i. e degli esperti componenti il Nucleo di valutazione collaborano con il soggetto proponente al fine di una corretta applicazione delle diverse normative implicate (eleggibilità dei costi, rispetto dei vincoli in materia di aiuti di Stato ecc.) oltre che per assicurare la rispondenza del progetto esecutivo rispetto ai contenuti ed agli obiettivi indicati nel dossier di candidatura ammesso a finanziamento.

9.3 Attuazione dei progetti

Con provvedimento del Responsabile della Direzione regionale competente in materia di attività produttive è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo.

Per la fase di attuazione del progetto è prevista la sottoscrizione di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il soggetto beneficiario per la regolazione degli aspetti specifici connessi allo svolgimento del progetto e all'assunzione dei rispettivi impegni.

Il progetto deve essere avviato, di norma, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione.

La fase di erogazione dell'agevolazione, di verifica delle rendicontazioni, di monitoraggio finanziario ed amministrativo e di controllo sono demandate al soggetto in house di cui

all'art. 22, comma 6 della l.r. 14/2006 e s.m.i. cui è attribuita la gestione delle risorse finanziarie allo scopo impegnate.

Il nucleo di valutazione di cui al precedente paragrafo 9.2 sarà incaricato di svolgere periodiche valutazioni sullo stato di avanzamento del progetto in riferimento ai risultati raggiunti dalle attività scientifiche e di ricerca finanziate. A tale scopo il Nucleo interagirà con il soggetto beneficiario al fine di concordare la messa a punto di adeguati di indicatori statistici idonei per la misurazione dei risultati e, ove possibile, per la valutazione delle ricadute e degli impatti.

10. Modalità di erogazione dell'agevolazione

Il contributo di cui al precedente punto 5.2 sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze:

-Grandi imprese -Università- Organismi di ricerca

- - una prima quota, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo a fondo perduto concesso è erogata a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
- - una seconda quota, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo a fondo perduto concesso, è erogata a seguito della presentazione della relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese dalla quale risulti interamente speso l'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione;
- - il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

-Piccole e medie imprese

Finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato (composto da fondo regionale + fondo bancario) viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con il soggetto gestore di cui al paragrafo 9.3, in unica soluzione ad avvenuta sottoscrizione della convenzione.

La durata del finanziamento è di norma quinquennale, con un anno di preammortamento, ed il rimborso avviene in otto rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto viene erogato con valuta corrente in un'unica soluzione a saldo, che potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

A fronte di erogazioni a titolo di anticipo, di norma è richiesta, a garanzia, una fideiussione bancaria o assicurativa.

11. Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive che, avvalendosi del nucleo di valutazione, verificherà se sussistano i presupposti per la conferma del finanziamento.

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione. Tuttavia non necessita di preventiva autorizzazione il differimento del termine di avvio del progetto quando esso non sia superiore a mesi tre: tale differimento deve, comunque, essere tempestivamente comunicato alla Regione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Nucleo di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale del finanziamento.

12. Revoca dell'agevolazione

La Direzione regionale che ha disposto l'ammissione all'agevolazione, oltreché nei casi precedentemente indicati, può revocare (in tutto od in parte) l'agevolazione concessa nei seguenti casi:

- interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili a i beneficiari;
- qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;

- nel caso che il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti;
- nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dalla conclusione di progetto;
- il soggetto beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica ;
 - in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento regionale;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nel progetto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi della presente scheda di misura, lo stesso finanziamento può essere concesso;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte e/o dal Nucleo di Valutazione emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente scheda di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal contratto di finanziamento e dalla normativa (nazionale, regonale o comunitaria) di riferimento,
- in caso di cessazione dell'attività del beneficiario o in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità locale al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi dalla concessione dell'agevolazione
- nel caso in cui, per effetto della revoca disposta in danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni sopravvenute nella compagine dei soggetti attuatori,il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi
- in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, si procederà alla revoca parziale dell'agevolazione finanziamento, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 12;

In caso di revoca il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d'Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto (di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123/98) vigente alla data della erogazione del suddetto intervento - per il periodo intercorrente tra la

valuta di erogazione del suddetto capitale e quella di effettivo accredito alla Regione Piemonte.

Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato, qualora la revoca parziale fosse dovuta all'accertamento e/o riconoscimento – in sede di verifica finale - di un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l'importo del contributo a fondo perduto da erogarsi al beneficiario verrà ridotto in misura corrispondente all'importo eccedente di finanziamento già erogato (maggiorato degli interessi di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

13. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la direzione regionale competente in materia di attività produttive comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla struttura regionale scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la struttura regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne da comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca del finanziamento e le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione provvederà ad iscrivere a

ruolo gli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

14. Sanzioni (art. 12 L.R. 34/2004)

Ove ne ricorrano i presupposti indicati all'art. 12 l.r. 34/2004,si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso

15. Ispezioni e controlli

La Regione Piemonte potrà disporre controlli presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalla presente scheda di misura, dalla convenzione, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

16. Comunicazioni e rapporti alla Commissione

16.1 Relazioni annuali.

La Regione Piemonte presenterà annualmente la relazione annuale come prevista e disciplinata al punto 10.1.1 della Disciplina comunitaria contenente anche, ove necessaria ai sensi del punto 6 della nuova disciplina RSI, la valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto prima della concessione basata sull'utilizzo degli indicatori quantitativi e qualitativi previsti nel citato punto 6.

16.2 Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti.

La Regione Piemonte pubblicherà sul sito della Direzione regionale competente in materia di attività produttive (attualmente: www.regione.piemonte/industria/index.htm) il testo il testo integrale del presente regime di aiuto definitivo e comunicherà alla Commissione l'indirizzo Internet della predetta pubblicazione.

16.3 Soglia dei progetti soggetti a un esame dettagliato da parte della Commissione: casi di notifica individuale.

Ai sensi del punto 7.1 e seguenti della nuova disciplina RSI, quando l'importo di aiuto supera per gli aiuti al progetto⁹ e per gli studi di fattibilità,

— se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale¹⁰: 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

_

⁹ Per i progetti Eureka, questo massimale è stabilito pari al doppio dell'ammontare indicato.

 per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità,

la Regione Piemonte, in collaborazione con i beneficiari, dovrà fornirà adeguate informazioni alla Commissione al fine dell'esame dettagliato dell'aiuto.

In tal caso la concessione del singolo aiuto è subordinata alla decisione della Commissione ed alle condizioni in essa contenute.

16.4 Schede informative.

La Regione Piemonte fornirà alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione di un aiuto non soggetto all'obbligo di notifica individuale e il cui importo ecceda i 3 milioni di euro, le informazioni richieste dal punto 10.1.3 della nuova disciplina RSI e contenuto nel modulo standard allegato alla citata disciplina. Ai sensi del punto 10.1.3, secondo comma, la Regione Piemonte si impegna a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti a valere su questa scheda di misura.

16.5 Clausola Deggendorf

La Regione Piemonte si attiene a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296. Considerato che la misura di aiuto in oggetto è gestita in modo tale che le potenziali imprese beneficiarie sono individuate nominalmente all'atto della presentazione della domanda, la Regione Piemonte acquisirà in tal sede dalle imprese stesse la dichiarazione prevista (ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti individuati quali illegali ed incompatibili dalla Commissione europea.

In collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private la Regione si impegna a controllare la veridicità delle dichiarazioni così raccolte, prima di concedere il finanziamento, in particolare sui seguenti casi:

- misure per l'occupazione (caso CR 49/98);
- municipalizzate (caso CR 27/99);
- misure urgenti per l'occupazione (caso CR 62/03).

16.6 Clausola sospensiva.

I provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa la compatibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa

¹⁰ Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o della ricerca fondamentale.

contenute e, se del caso, alla decisione della Commissione circa la compatibilità del singolo aiuto soggetto all'obbligo di notifica individuale e alle condizioni in essa contenute.

17. Rinvio

Per quanto non esplicitato si intende che la presente misura d'aiuto si applica in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in GUUE C 323 del 30.12.2006).